



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 17

Data : 16/02/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/02/2015 Numero 17

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON EQUITALIA PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 19:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in seguito alla riforma attuata con l'art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005:

- è stato disposto il passaggio in mano pubblica dell'attività di riscossione a mezzo ruolo, affidata a Equitalia;
- è stata prevista la proroga fino al 31.03.2010 dei contratti in corso tra i Comuni ed i Concessionari (compresa Equitalia Esatri Spa), iscritti all'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.03.2011 è stata prevista l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 07.02.2011, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata prorogata a Equitalia Esatri Spa, ora Equitalia Nord Spa la convenzione per il servizio di riscossione della TARSU fino al 31.12.2011;

Considerato che l'art. 7 – comma 2 lettera gg-ter del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la Società Equitalia Spa nonché le società per azioni dalla stessa partecipatecessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate";

Visto l'art. 10 commi 13-octies e 13-novies, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, con il quale i predetti termini sono prorogati al 31.12.2012;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 13.02.2012 con la quale viene disposta la proroga in capo ad Equitalia fino al 31.12.2012;

Visto altresì l'art. 9 – comma 4 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7.12.2012 n. 2013, che dispone un'ulteriore proroga al 30.06.2013;

Vista la propria deliberazione n. 21 in data 25.02.2013 con la quale viene disposta la proroga in capo ad Equitalia fino al 30.06.2013;

Visto inoltre l'art. 10 del D.L. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 che dispone una proroga al 31 dicembre 2013 e l'art. 1 – comma 610 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) che proroga il termine "inderogabilmente al 31 dicembre 2014"

Vista la propria deliberazione n. 25 in data 31.03.2014 con la quale viene disposta la proroga in capo ad Equitalia fino al 31.12.2014;

Viste le disposizioni di cui all'art. 10 co. 2 ter del D.L. 8 aprile 2013 numero 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n°64, come modificato dall'art. 1 co. 642 della Legge 23 dicembre 2014 n°190 ("Legge di Stabilità 2015"), secondo cui "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficacia e riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2015";

Tenuto altresì conto dell'intendimento del Comune di continuare ad avvalersi della Società Equitalia Esatri S.P.A. per la riscossione della TARSU (fino ai ruoli di competenza 2012) e dei ruoli coattivi fino al prossimo 30 giugno ;

Ritenuto di disporre la proroga del servizio;

Visto l'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e integrazioni;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di prorogare al nuovo termine del 30.06.2015 la convenzione con Equitalia Esatri Spa, ora Equitalia Nord Spa, per la gestione della riscossione volontaria e coattiva della TARSU, alle stesse condizioni e modalità previste nella propria deliberazione n. 39 del 21.04.2008;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

5) di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;

6) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;

7) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/02/2015 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 16/02/2015



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON EQUITALIA PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/2/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/2/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella